

proposta di legge n. 202

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 23 novembre 2007

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36
“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”
E ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 22
CONCERNENTE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 36/2005

Signori Consiglieri,

il sistema normativo introdotto dalla legge regionale 36/2005 e successive modificazioni e integrazioni prevede tra l'altro la delegificazione di tutta una serie di aspetti, che in precedenza venivano disciplinati direttamente con legge regionale, tra i quali i criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che devono essere stabiliti con regolamento regionale (articolo 20 quaterdecies).

Tali criteri, in fase di predisposizione da parte del competente ufficio regionale, si basano sugli elementi conoscitivi comunicati dagli ERAP che sono ad oggi incompleti, dal momento che è ancora in corso l'inserimento su data base dei nuovi dati reddituali richiesti agli inquilini nel 2007.

Le organizzazioni sindacali hanno pertanto richiesto una proroga del termine previsto dal citato articolo 20 quaterdecies al 30 giugno 2008.

Correlativamente gli ERAP, pur concordando nella richiesta delle organizzazioni sindacali, hanno rappresentato l'urgente necessità di incrementare gli introiti derivanti dai canoni per garantire, in sede di predisposizione dei bilanci di esercizio, adeguate previsioni di spesa per la manutenzione degli immobili.

In data 30 ottobre 2007 l'assessore regionale all'edilizia, gli ERAP e le organizzazioni sindacali hanno convenuto sull'opportunità di attivare, con decorrenza 1° gennaio 2008, un regime transitorio che preveda un aumento forfettario del 10 per cento dei canoni calcolati con il sistema previgente (l.r. 44/1997).

La proposta di legge si compone di due articoli, che modificano rispettivamente l'articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005 e l'articolo 2 della l.r. 22/2006, nonché di un terzo articolo che dà facoltà ai Comuni di prorogare le graduatorie fino al 30 settembre 2008.

Art. 1

(Modifica alla l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 quaterdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 giugno 2008".

Art. 2

(Modifica alla l.r. 22/2006)

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36: Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) sono aggiunte, in fine, le parole: " , con un incremento del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2008."

Art. 3

(Norma finale)

1. I Comuni hanno facoltà di prorogare fino al 30 settembre 2008 la validità delle graduatorie compilate ai sensi della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione), anche se scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.